

N. R.G. 6889/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 6889/2017 promosso da:

ALTEVIE TECHNOLOGIES s.r.l.

RICORRENTE

contro

CCELERA S.R.L.

RESISTENTE

Il Giudice dott. Silvia Bianchi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

La società Altevie Technologies s.r.l., attiva nel settore della vendita, consulenza, installazione, avviamento e assistenza di programmi software per la gestione aziendale della multinazionale tedesca SAP AG, ha proposto ricorso cautelare nei confronti della società neocostituita Ccelera s.r.l., società controllata dall'austriaca Alpenite GmbH e avente il medesimo oggetto sociale della ricorrente, lamentando la commissione, da parte della società resistente, dei seguenti atti concorrenza sleale per storno dei dipendenti e sviamento della clientela (art. 2598 n. 3) c.c.).

La società ricorrente ha, innanzitutto, esposto che, in un arco di tempo limitato (3-8 maggio 2017), diciotto dipendenti (venti considerando anche due lavoratori interinali che avevano cessato la collaborazione con la società ricorrente), i quali ricoprivano ruoli strategici e apicali e formavano importanti team operativi della società Altevie Technologies s.r.l., avevano rassegnato le dimissioni senza preavviso o con un preavviso minimo ed erano andati immediatamente a lavorare per la concorrente Ccelera s.r.l..

Ha, quindi, dedotto che la società resistente aveva iniziato a contattare sistematicamente i clienti di Altevie Technologies s.r.l. (in particolare, Whirlpool, Maggioli, Calzedonia, Ideal Standard, Aquafil, Aptar, HTI Leitner, DBA e Ferrero) attraverso i dipendenti stornati, sfruttando le informazioni commerciali e i dati di cui gli stessi erano a conoscenza.

Ancora, ha aggiunto che i dipendenti, prima di rassegnare le dimissioni, avevano copiato le informazioni (liste clienti, tariffe personalizzate di ciascun cliente, accordi con i clienti, progetti di lavoro in corso, trattative, piani di sviluppo e metodi di lavoro come, ad esempio, preconfigurati e software ausiliari) contenute negli strumenti di lavoro loro assegnati per svolgere l'attività (computer/cellulari), che erano stati restituiti completamente vuoti e riformattati (con la cancellazione di tutti i dati in essi contenuti), e avevano cancellato la corrispondenza di lavoro dai server della piattaforma *cloud*.

Ha altresì dedotto che i dipendenti [REDACTED], dopo essere stati assunti da Ccelera s.r.l., si erano introdotti sulle piattaforme SAP utilizzando le credenziali di accesso (username e password) di Altevie Technologies s.r.l., al fine di verificare aggiornamenti software, scaricare software e consultare manuali in relazione a progetti in corso (doc. 70).



La società ricorrente ha, pertanto, lamentato come Ccelera s.r.l. si stesse appropriando in modo parassitario del *know how*, del *modus operandi* e dell'avviamento di parte ricorrente.

La società Altevie Technologies s.r.l. ha concluso chiedendo che venisse inibito alla resistente di proseguire l'attività di storno di dipendenti e sviamento della clientela nonché di avvalersi, per un periodo di due anni, dei dipendenti stornati nei rapporti commerciali con i clienti di Altevie Technologies s.r.l. e di utilizzare, anche *ex art. 99 c.p.i.*, le informazioni riservate ed il *know how* illegittimamente sottratti alla ricorrente.

A tale ultimo proposito, la società ricorrente ha dedotto che i dati, ai quali i dipendenti potevano accedere solo a mezzo password e che non erano nella disponibilità di alcun *competitor*, avevano un rilevante valore economico.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, parte ricorrente ha rilevato come l'attività di concorrenza sleale e di illecito utilizzo delle informazioni sottratte alla ricorrente fosse in corso e avesse già prodotto gravissimi danni alla società ricorrente, la quale aveva perso alcuni importanti clienti e vedeva ancora i propri dipendenti contattati dagli ex dipendenti di Altevie Technologies s.r.l. fuoriusciti in Ccelera s.r.l. con offerta di passare a quest'ultima società e abbandonare la ricorrente (doc. 71).

Nel costituirsi in giudizio, Ccelera s.r.l. ha, in primo luogo, contestato la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, posto che la società ricorrente aveva, per sua stessa ammissione, un consolidato *know-how*, forti competenze e ottime referenze.

Ancora, la resistente ha sottolineato che la ricorrente faceva parte del gruppo Ethica Consulting s.r.l., con conseguente possibilità di attingere a personale dipendente con requisiti professionali identici rispetto a quelli dei lavoratori dimissionari.

Infine, la società Ccelera s.r.l. ha rilevato come la società Altevie Technologies s.r.l. non potesse temere la concorrenza di una società appena costituita e come la stessa fosse perfettamente in grado di quantificare il danno subito.

Sotto un diverso profilo, la società resistente ha dedotto la mala fede di controparte, la quale agiva con l'unico intento di conseguire un indebito vantaggio competitivo ai danni di Ccelera s.r.l. nel settore di mercato in cui quest'ultima era legittimamente attiva.

Nel merito, la società Ccelera s.r.l. ha negato di avere posto in essere atti di concorrenza sleale ai danni della ricorrente.

In particolare, ha dedotto che la resistente non aveva avuto alcun ruolo nelle dimissioni dei dipendenti dalla stessa poi assunti, le quali erano, al contrario, dipese dalla situazione di difficoltà imprenditoriale in cui si trovava la società ricorrente e dalla esistenza di un ambiente lavorativo in Altevie Technologies s.r.l. estremamente teso.

A tal proposito, la società resistente ha fatto presente che, nel primo semestre del 2017, si era licenziato dalla società Altevie Technologies s.r.l. un numero di dipendenti pari a più del doppio di quelli di cui si lamentava lo storno.

Ancora, ha sottolineato come le dimissioni erano seguite alla estromissione di due storici amministratori della società, uno dei quali presidente del c.d.a., in data 3.5.2017.

Ha, poi, aggiunto che il legale rappresentante di Ccelera s.r.l., sig. Marcon, non era più dipendente della società ricorrente dal 2010.

Ha, ancora, affermato che non vi era prova che i dipendenti trasferitisi a lavorare presso la resistente non fossero fungibili.



Ha altresì sottolineato come l'accreditamento SAP di Ccelera s.r.l. non fosse stato conseguenza dell'assunzione dei lavoratori asseritamente stornati, poiché la partnership SAP era pervenuta a Ccelera s.r.l. da un'altra azienda del gruppo Alpenite che l'aveva dal 2014.

Ha, poi, rilevato come le condizioni contrattuali che Ccelera s.r.l. aveva offerto ai propri nuovi dipendenti non evidenziavano alcun elemento di vantaggio economico che potesse far pensare che Ccelera s.r.l. avesse cercato di stornarli, posto che lo stipendio offerto era il medesimo.

Infine, la resistente ha dichiarato di non avere assunto né il sig. [REDACTED] né il sig. [REDACTED]

Con riferimento all'allegato sviamento della clientela, la società resistente ha affermato che i contatti con i clienti erano, in realtà, la conseguenza di progressi rapporti commerciali esistenti tra il legale rappresentante di Ccelera s.r.l. con detti clienti, ovvero di richieste provenienti dai clienti medesimi, senza che mai vi fossero state sollecitazioni provenienti da Ccelera s.r.l. o da suoi attuali lavoratori nonché ex dipendenti di Altevie Technologies s.r.l..

Quanto, poi, alla applicabilità degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005, la resistente ha negato che i lavoratori già dipendenti della società ricorrente, i quali erano solo dei tecnici informatici, avessero portato delle informazioni segrete concernenti tecniche produttive o di marketing.

Ancora, ha negato che la società ricorrente avesse particolari procedure o tecniche produttive tutelabili ai sensi delle norme sopra citate.

Ha, quindi, dichiarato che appariva inverosimile che la cancellazione dei dati aziendali da computer e telefoni, di cui nulla Ccelera s.r.l. sapeva, avesse comportato anche la cancellazione dai server cloud.

Ritiene questo giudice che il ricorso vada accolto per le seguenti ragioni.

Va premesso che lo storno di dipendenti di altra impresa concorrente non costituisce di per sé un atto di concorrenza sleale vietato dall'ordinamento.

Il proselitismo realizzato dall'imprenditore concorrente che non sia connotato dagli elementi da cui dottrina e giurisprudenza variamente traggono la slealtà (e pertanto la illiceità) del comportamento costituisce, infatti, attività di concorrenza lecita.

Non costituiscono atti di concorrenza sleale, quindi, la mera offerta di migliori condizioni di lavoro o di remunerazioni ai dipendenti dell'imprenditore concorrente ovvero la semplice constatazione del passaggio di dipendenti o l'instaurazione di una trattativa con i dipendenti di imprese concorrenti.

La individuazione dei presupposti, in presenza dei quali può dirsi configurata una concorrenza sleale per storno di dipendenti, va condotta partendo dall'analisi dell'art. 2598 n. 3 c.c., a mente del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Da detta disposizione si evince che, al fine di poter ritenere integrata la concorrenza sleale, devono sussistere l'utilizzo di un mezzo contrario ai principi di correttezza professionale e l'idoneità di tale mezzo a danneggiare l'altrui azienda (con conseguente irrilevanza degli atti di concorrenza innocui).

Con precipuo riferimento allo storno di dipendenti, va precisato che lo stesso può essere considerato un atto di concorrenza sleale solo se abbia comportato (o fosse, comunque, idoneo a comportare) un danno superiore al normale pregiudizio che ogni impresa può subire in caso di perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso un'altra azienda.

Secondo la linea interpretativa abbracciata dalla Suprema Corte, affinché il trasferimento di dipendenti assuma le vesti di un atto di concorrenza sleale, risultano necessari, da un lato, la



consapevolezza dell'imprenditore di arrecare un danno all'attività economica di un concorrente con il proprio comportamento pernicioso, dall'altro, la precisa ed inequivocabile intenzione di raggiungere tale risultato (*animus nocendi*).

In particolare, la sussistenza di una siffatta volizione va ritenuta sussistente ogniqualvolta gli accertamenti compiuti dal giudice evidenzino che lo storno di dipendenti sia stato posto in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all'autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell'impresa stornata.

La Cassazione ha, quindi, operato una sorta di processo di oggettivizzazione e tipizzazione dell'*animus nocendi*, la cui sussistenza potrà essere desunta non solo dall'apprezzamento dell'alto grado di insidiosità dei mezzi adoperati dall'imprenditore stornante ma, soprattutto, a seguito di un giudizio di conformità degli stessi rispetto ai principi di correttezza e lealtà professionale che devono informare lo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

È possibile, quindi, desumere e provare per presunzioni l'esistenza dell'*animus nocendi* analizzando i comportamenti dello stornante attraverso i canoni di correttezza discendenti dall'art. 2598 c.c..

In tal modo, il giudice potrà valutare l'esistenza di un siffatto elemento soggettivo, e quindi la stessa illiceità del trasferimento di dipendenti, verificandone la compatibilità con i canoni di correttezza presidiati dall'art. 2598 c.c..

Un tanto in generale premesso, nell'ipotesi in esame sussistono plurimi elementi, in presenza dei quali la giurisprudenza di legittimità e di merito è solita ritenere sussistente la scorrettezza dell'impresa concorrente e, quindi, l'*animus nocendi*.

In primo luogo, va considerato il numero di dipendenti stornati.

Infatti, il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà ogni volta che venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d'opera distolti e assunti), così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo.

L'illiceità dello storno è, poi, ricavabile dal fatto che la quantità di soggetti stornati comporti (o sia idonea a comportare) una paralisi dell'attività aziendale, come appunto avviene quando è stornata la totalità dei collaboratori ovvero il suo nucleo fondamentale o, comunque, un certo dissesto organizzativo.

Nel caso in esame, sedici dipendenti ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e tre lavoratori interinali ([REDACTED]), in forze presso la società ricorrente, si sono dimessi e sono andati a lavorare per Ccelera s.r.l. (cfr. docc. da 10 a 63 di parte ricorrente quanto alle intervenute dimissioni nonché docc. da 3 a 18, 93 e 66 di parte resistente quanto alla assunzione presso Ccelera s.r.l.).

Né è condivisibile la affermazione di parte resistente, secondo cui il dato sopra riferito sarebbe irrilevante, in quanto nel primo semestre del 2017 si sarebbero dimesse almeno 39 persone da Altevie Technologies s.r.l. e, comunque, il numero sarebbe irrisorio rispetto a quello complessivo dei dipendenti della società ricorrente (circa 160 dipendenti).

Infatti, il dato messo in risalto da Altevie Technologies s.r.l. va comparato non già con il numero complessivo di dipendenti della stessa ovvero con il numero complessivo dei dimissionari in un determinato arco temporale, ma bensì con il numero di dipendenti della ricorrente che svolgevano mansioni analoghe a quelle dei dipendenti o interinali trasferitisi a lavorare presso Ccelera s.r.l..

A rilevare è, come sopra sottolineato, che i dipendenti stornati provochino una paralisi o, comunque, una rilevante difficoltà nella prosecuzione della attività da parte della impresa stornata,



con la conseguenza che il dato numerico va integrato avuto riguardo alle specifiche mansioni svolte dai dipendenti e dalle conseguenze che il loro storno ha comportato, in termini negativi, per la impresa stornata.

Ciò a dire che il dato complessivo dei dipendenti di una impresa ovvero quello dei dimissionari in un certo periodo è affatto neutro, posto che a essere sintomatico di scorrettezza è il fatto che i dipendenti assunti dalla società stornante operino tutti in un determinato settore e che le loro dimissioni abbiano reso difficile, se non impossibile, la prosecuzione della attività, in un determinato ambito aziendale, da parte della società interessata dall'illecito.

Nel caso in esame, i dipendenti stornati ricoprivano ruoli apicali e avevano competenze specifiche in relazione a particolari software (CRM, HCM e NEW), erano laureati e conoscevano una o più lingue straniere (si vedano tutti i curricula dimessi da parte ricorrente).

Ancora, detti dipendenti erano per buona parte stati certificati e abilitati su specifici moduli SAP a spese della ricorrente (si vedano i curricula dei dipendenti stornati e, in particolare, i docc. 103, 105, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 50 di parte ricorrente).

Le loro dimissioni hanno portato alla paralisi di più team impegnati nel seguire specifici progetti (si veda il doc. 64 di parte ricorrente, il quale riporta la composizione dei singoli team e la indicazione dei dipendenti stornati).

Ancora, tra i dimissionari figura il dipendente [REDACTED] il quale si occupava della formazione e delle assunzioni, con la conseguenza che la sua fuoriuscita dalla società ricorrente ha reso ancor più difficile il reclutamento di nuovi collaboratori in sostituzione di quelli dimissionari.

Tre dipendenti stornati erano, poi, business developer, con compiti di promozione e di vendita nonché con contatti diretti con i clienti finali.

Quanto, poi, agli interinali, va detto che gli stessi vengono specificatamente formati mediante la partecipazione a delle Academy, all'uopo organizzate con docenti della società ricorrente da società interinali su incarico della ricorrente medesima.

In particolare, i lavoratori, dopo avere frequentato l'Academy, vengono assunti con un contratto di somministrazione dalla ricorrente, per poi essere assunti a tempo indeterminato.

I tre lavoratori interinali oggetto di storno erano stati, appunto, assunti con contratto di somministrazione dopo la frequentazione del corso di formazione.

E', quindi, comprensibile come la loro assunzione da parte di Ccelera s.r.l., con le modalità scorrette di cui si darà conto oltre, abbia di fatto privato la società Altevie Technologies s.r.l. di figure difficilmente reperibili in tempi brevi nel mercato del lavoro con riferimento ai settori SAP HCM.

In secondo luogo, a rilevare, al fine di poter considerare sussistente la violazione dell'art. 2598 n. 3) c.c., è il breve lasso di tempo intercorso tra le dimissioni dalla società ricorrente e le assunzioni presso Ccelera s.r.l..

Infatti, la concentrazione nel tempo degli atti di storno comporta un aumento della rilevanza degli stessi e la difficile loro giustificabilità se non con la sussistenza di un intento di danneggiare l'organizzazione imprenditoriale avversaria.

Nel caso in esame, l'interruzione del rapporto con Altevie Technologies s.r.l. è avvenuto sempre senza preavviso (ad eccezione dei sigg.ri [REDACTED], i quali hanno dato un breve preavviso); inoltre, quindici dipendenti e tre interinali hanno cessato il rapporto in un periodo estremamente concentrato (dal 29.4.2017 al 10.5.2017) (si vedano le dimissioni di cui ai docc. 12, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 di parte ricorrente).



I dipendenti fuoriusciti sono andati, poi, immediatamente a lavorare per la impresa concorrente Ccelera s.r.l. (si vedano i docc. da 3 a 18 di parte resistente nonché i docc. 82, 93 e 95 di parte ricorrente).

Non è stata, poi, fornita alcuna prova circa il fatto che dette dimissioni repentine possano essere disperse da problemi interni a Altevie Technologies s.r.l. ovvero causalmente riconducibili al cambio ai vertici di detta ultima società avvenuto a maggio 2017.

I dati tutti sopra riportati assurgono a maggior gravità sol che si consideri che la società Ccelera s.r.l. ha tentato di stornare anche ulteriori lavoratori della società ricorrente.

Un tanto è emerso dalle sommarie informazioni assunte.

Infatti, il teste [REDACTED], assunto da Altevie Technologies s.r.l. dopo l'Academy con un contratto di somministrazione, ha confermato di essere stato ripetutamente contattato dall'ex dipendente [REDACTED] il quale ha cercato di convincerlo a passare a lavorare in una società concorrente di cui non ha voluto rivelare il nome (si veda il verbale stenotipico dell'udienza 18.10.2017: *'Capitolo 37: è vero che la sera del 9 maggio 2017 il signor [REDACTED] contattò il signor [REDACTED], quindi lei, per informarlo che quello era stato il suo ultimo giorno di lavoro presso Altevie? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E' vero che il signor [REDACTED] chiese al signor [REDACTED] dove sarebbe andato a lavorare?.* RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E che [REDACTED] le disse di non poter indicare il nome dell'azienda dove sarebbe andato a lavorare, ma di non preoccuparsi, "in quanto il tuo nome assieme a quello di altri è venuto fuori"? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Quindi la telefonata aveva un po' il senso di dirle che c'era un'altra società in cui avrebbe potuto andare a lavorare anche lei? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Questa è stata la sua sensazione? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Questo è successo il 9 maggio. RISPOSTA- Sì. ... DOMANDA – E' vero che le disse anche che se fosse passato nella nuova azienda, dove lavorava lui, invece poteva lavorare sul modulo HCM? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – A questo punto lei gli ha chiesto qual era questa società? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E lui cosa ha risposto, il signor [REDACTED] RISPOSTA- Non poteva dirmelo. DOMANDA – E lei non gli ha chiesto come mai non poteva dirglielo? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E lui cosa ha risposto? RISPOSTA- Che avrei dovuto aspettare. DOMANDA – Non le ha dato spiegazione, insomma? RISPOSTA- No, solamente di fidarsi. DOMANDA – E' vero che le disse che lo avrebbero contattato per indicargli la procedura che avrebbe dovuto seguire per passare alla nuova società? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E' vero che a metà giugno, a quel punto, ha ricevuto un'altra telefonata da parte del signor [REDACTED] che le ha detto: "E' giunta l'ora"? RISPOSTA- Sì, messaggio Whatsapp. DOMANDA – Indicandole che per procedere avrebbe dovuto inviare il curriculum a un indirizzo e-mail, vero? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Glielo ha sempre scritto tramite Whatsapp? RISPOSTA- No, me l'ha detto per chiamata questo. DOMANDA – Qual era questo indirizzo e-mail? Se lo ricorda? RISPOSTA- infojob@cclera.com. DOMANDA – E come mai doveva mandare questo curriculum, visto che lui era lì dentro e poteva presentarla? RISPOSTA- Non me l'ha spiegato. DOMANDA – E lei lo ha spedito? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E' stato contattato? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Chi l'ha contattata? RISPOSTA- Una ragazza che si chiamava [REDACTED] mi pare. DOMANDA – E cosa le ha offerto? Un lavoro? RISPOSTA- Un altro colloquio. DOMANDA – Lei l'ha fatto? RISPOSTA- No. DOMANDA – Lei non ha fatto questo colloquio. ... RIPOSTA ... quando mi è arrivata la mail di questa [REDACTED] io non ho risposto e successivamente mi ha contattato, sempre tramite mail, il signor [REDACTED] DOMANDA – E lei non ha risposto neanche a [REDACTED] RISPOSTA- No. DOMANDA – Voleva rimanere ad Altevie? RISPOSTA- Ormai sì, mi ero già fatto un'idea').

Anche i testimoni [REDACTED], allievi dell'Academy organizzata da Altevie con Umana volta alla specializzazione sul modulo HCM ed in particolare su Successfactors, hanno riferito che i dipendenti di Altevie Technologies s.r.l., referenti degli allievi



dell'Academy, hanno cercato di indirizzarli verso Ccelera s.r.l. (cfr. verbale d'udienza del 18.10.2017).

Un tanto appare particolarmente grave, posto che trattavasi di persone formate su incarico della ricorrente e che, quindi, non avrebbero in teoria dovuto e potuto essere contattate da concorrenti di Altevie Technologies s.r.l. se non utilizzando informazioni interne ed esclusivamente in possesso di quest'ultima (numero di cellulare e così via).

In particolare, il teste ██████████ ha confermato, che dopo aver frequentato l'Academy e in attesa di essere inserito in Altevie Technologies s.r.l., è stato contattato dal sig. ██████████ all'epoca ancora dipendente della ricorrente, che gli ha indicato che c'erano degli asseriti problemi burocratici ostativi al suo inserimento in Altevie Technologies s.r.l. ma che i problemi "si sarebbero potuti arginare facendo sei mesi di contratto con un'altra società esterna che non fosse Altevie, andando a lavorare per un'altra società" e che sarebbe stato quindi contattato da tale società. La sig.ra ██████████ dipendente della ricorrente nel frattempo passata alla società resistente, ha immediatamente contattato il dott. ██████████ proponendogli l'assunzione in Ccelera s.r.l. (senza però indicare il nominativo della società concorrente) (si veda il verbale stenotipico dell'udienza 18.10.2017: *'DOMANDA – E' vero che lunedì 8 maggio 2017 lei venne contattato, direttamente al numero del cellulare personale, dalla signora ██████████ ex dipendente Altevie, la quale le riferì che il suo nominativo le era stato segnalato e che aveva saputo che aveva partecipato con particolare profitto all'Academy organizzata da Altevie con Umana e le ha proposto di essere assunto presso la nuova società presso la quale lavorava la ██████████* RISPOSTA- Vero. *DOMANDA – Quindi le ha fatto questa telefonata, le ha detto: "Sei stato bravo all'Academy, vieni a lavorare con me"?* RISPOSTA- Sì. *DOMANDA – E' vero che la signora ██████████ pur richiesta da lei, disse di non poter indicare il nome della società per la quale lavorava?* RISPOSTA- Sì. *DOMANDA – Limitandosi a riferire che tale società aveva sede in Veneto?* RISPOSTA- Vero. *DOMANDA – L'ha stupita, penso, questa cosa.* RISPOSTA- Assolutamente. *In quel momento non lavoravo ancora per Altevie ed ero in attesa del contratto di assunzione post Academy.* *DOMANDA – Perché era una naturale conseguenza della partecipazione all'Academy?* RISPOSTA- Esattamente. *Quindi i tempi si erano un po' dilatati e sono stato contattato. In quel momento sono rimasto perplesso, stupito, di questo atteggiamento, però essendo in attesa di un contratto non ho neanche avuto modo o altro di avere delle contropinioni, diciamo.* *DOMANDA – Qua si dice che lei riferì alla signora ██████████ di essere interessato e che le condizioni dovevano essere quelle già indicate al signor ██████████ cioè le stesse condizioni del contratto con Umana: una durata di almeno 6 mesi e che la sede fosse facilmente raggiungibile dalla sua residenza, è vero che lei..* RISPOSTA- Vero. *DOMANDA – ..Ha detto così? Ed è vero che due giorni lei venne contattato da Umana la quale le riferì che a giorni avrebbe cominciato la somministrazione in Altevie, invece?* RISPOSTA- Vero. *DOMANDA – Che Umana, richiesta di chiarimenti da lei.. cioè lei a quel punto a Umana ha detto cos'era successo, cioè di aver ricevuto quella telefonata?* RISPOSTA- Ho indicato che ero stato contattato da un'altra società, che non era Altevie, su indicazione di ██████████ e dalla ██████████ e ho indicato il fatto che ci fossero stati.. che mi fosse stato segnalato che c'erano stati dei problemi burocratici con le assunzioni. *DOMANDA – Chi le aveva detto che c'erano stati dei problemi burocratici?* RISPOSTA- Il signor ██████████ *DOMANDA – Quindi lei ha parlato al telefono con la signora ██████████* RISPOSTA- Sì. *DOMANDA – E anche col signor ██████████ ha parlato?* RISPOSTA- No, col signor ██████████ ho avuto una riunione. *DOMANDA – Dopo la telefonata con la signora?* RISPOSTA- Prima. *DOMANDA – E cosa le ha detto?* RISPOSTA- Ancora in sede Altevie, nel momento in cui lavorava in Altevie, era il 2 maggio, perché era dopo un festivo mi ricordo, lui praticamente ha preso un impegno nei miei confronti dicendo: "Tu ti sei comunque dimostrato valido, hai ottenuto ottimi risultati all'Academy, ti trovo adatto per il lavoro", e mi ha detto che in questo momento c'erano dei problemi burocratici per l'assunzione con Umana e questa cosa si sarebbe potuta arginare facendo 6 mesi di contratto con un'altra società esterna che non fosse Altevie, andando a lavorare per un'altra società, e poi, nel



momento in cui fossero passati 6 mesi, sarei stato assunto da Altevie. DOMANDA – E questa cosa lei l'ha riferita a Umana? RISPOSTA- Sì, ho indicato che ero stato contattato tramite.. semplicemente dicendo il discorso che mi era stato riferito dei problemi burocratici. DOMANDA – Umana cosa ha risposto? RISPOSTA- Il mio referente di Umana ha detto: “Non ne sono a conoscenza”, e quindi.. è caduta lì. Nel momento poi in cui sono entrato in azienda.. poi è stato fatto il contratto’).

Anche il teste [REDACTED], allieva dell'Academy sul modulo SAP HCM e poi assunta da Altevie Technologies s.r.l. con contratto di somministrazione, ha dichiarato di aspettarsi di essere chiamata dalla ricorrente, mentre era stata contattata dalla dott.ssa [REDACTED] e dal dott. [REDACTED] per passare a Ccelera s.r.l.; sempre il teste [REDACTED] ha riferito che l'informazione doveva rimanere segreta (si veda il verbale stenotipico dell'udienza 18.10.2017: 'DOMANDA - L'8 maggio del 2017 lei è stata chiamata, credo al telefono, dalla signora [REDACTED] la quale le ha riferito di essersi dimessa da Altevie e di lavorare in una nuova società, proponendole di andare a lavorare per tale società della quale la signora non volle tuttavia fare il nome. RISPOSTA- E' corretto: non mi ha fatto il nome e io non glielo ho chiesto. DOMANDA – E lei cosa le ha detto, quindi? Qua dicono che lei avrebbe detto che prima di rispondere avrebbe sentito il signor [REDACTED] che era il suo referente in Altevie. RISPOSTA- Esatto. DOMANDA – Successivamente lei ha sentito [REDACTED] il quale le avrebbe detto di essersi dimesso da Altevie. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Che Altevie stava attraversando un periodo di crisi e che se fosse passata la nuova società avrebbe avuto la possibilità di continuare a lavorare sul modulo Success Factors di suo gradimento. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E disse altresì a lei di non riferire a nessuno di questa proposta, in quanto a lei riservata, e che gli altri allievi dell'Academy non dovevano saperlo. RISPOSTA- In realtà non è [REDACTED] che mi ha detto di non riferire, nulla ma la [REDACTED] DOMANDA – Quindi [REDACTED] le ha detto quel che risulta dal capitolo, cioè che si era dimesso e che c'era..? RISPOSTA- Esatto, e [REDACTED] invece mi ha detto di non dire nulla agli altri componenti dell'Academy, perché non tutti sarebbero stati.. avrebbero avuto la stessa opportunità. DOMANDA – Per andare a lavorare in questa società diversa da Altevie. RISPOSTA- Esatto. DOMANDA – E mai è venuto fuori il nome? RISPOSTA- No. DOMANDA – E lei non glielo ha chiesto? RISPOSTA- Io non glielo ho chiesto, glielo avrei chiesto in un secondo momento, quindi per il momento non glielo avrei chiesto. DOMANDA – Lei, invece, poi, in un secondo momento è stata contattata da Umana che le ha detto: “Comincia a lavorare per Altevie”? RISPOSTA- Esatto. DOMANDA – Lei ha risposto a Umana che nel frattempo aveva ricevuto un'altra proposta dal signor [REDACTED] e che quindi prima di accettare la somministrazione avrebbe parlato con lui. RISPOSTA- Esatto. DOMANDA – A quel punto ha contattato la [REDACTED] riferendole del contatto con Umana, e la signora le avrebbe detto di stare ferma e che avrebbe sentito [REDACTED] e l'avrebbe fatta richiamare da lui. Conferma? RISPOSTA- Sì, sì, confermo. DOMANDA – E' vero che nel frattempo lei veniva ricontattata dal responsabile Umana, chiedendole di mandarle una mail indicando cosa le avesse offerto o detto [REDACTED] RISPOSTA- Sì, giusto. DOMANDA – E lei ha detto che doveva sentire [REDACTED] prima di scrivere? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Ha contattato [REDACTED] RISPOSTA- Ho contattato [REDACTED] poi mi ha richiamato lui perché non mi rispondeva, quindi mi ha chiamato lui in un secondo momento. DOMANDA – E gli ha detto: “Cosa scrivo?”. RISPOSTA- E gli ho detto, appunto, che la responsabile dell'Umana voleva.. che cosa dovevo scrivere. Lui mi ha detto di non scrivere nulla. DOMANDA – E che avrebbe telefonato lui a Umana per risolvere la situazione? RISPOSTA- Esatto, che se la vedeva lui con Umana, che era solo, diciamo, una svista. DOMANDA – Un'incomprensione. RISPOSTA- Un'incomprensione con Umana, esatto’).

Infine, il teste [REDACTED], anch'essa allieva che aveva appena terminato l'Academy dedicata al modulo HCM, ha confermato di essere stata contattata dalla sua interlocutrice in Altevie Technologies s.r.l., dott.ssa [REDACTED] la quale ha cercato di portarla a lavorare in Ccelera s.r.l., celando il nome della società per la quale lavorava e chiedendo di mantenere segreta la conversazione e la proposta (si veda il verbale stenotipico dell'udienza 18.10.2017: 'DOMANDA –



L'8-9 maggio 2017 lei, dopo aver terminato l'Academy organizzata da Altevie, veniva contattata dalla signora [REDACTED] la quale le comunicò di essere uscita da Altevie e di lavorare presso un'altra società che faceva le stesse cose di Altevie, della quale non volle tuttavia fare il nome? RISPOSTA- Sì, lei non mi ha fatto il nome e io non glielo ho chiesto. DOMANDA – E' vero che la signora [REDACTED] le disse che tale società era interessata ad assumerla a tempo indeterminato, senza passare da agenzia interinale, e di non dire niente agli altri né a Umana? RISPOSTA- Sì, è vero. DOMANDA – Le ha detto questa cosa. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E' vero che lei, a quel punto, ha telefonato a [REDACTED] e gli ha detto che cosa le aveva detto la signora [REDACTED] RISPOSTA- No, la signora [REDACTED] mi ha detto che mi avrebbe contattato successivamente [REDACTED] DOMANDA – E così è stato? RISPOSTA- No. DOMANDA – Non l'ha mai sentito [REDACTED] RISPOSTA- No, mai sentito. DOMANDA – Qua si dice che lei lo avrebbe sentito e che [REDACTED] le avrebbe detto che anche lui era dimissionario, che Altevie era in crisi, e di valutare la proposta della signora [REDACTED] RISPOSTA- Che era dimissionario mi è stato riferito attraverso un'e-mail. DOMANDA – Di chi? RISPOSTA- Di [REDACTED] Che Altevie era in crisi era un po' la sensazione, dopo la chiamata [REDACTED] perché mi aveva detto che non sapeva se e quando Altevie ci avrebbe assunto. DOMANDA – Glielo ha detto la [REDACTED] quindi? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E lei con [REDACTED] non ha parlato? RISPOSTA- Non ho mai parlato. DOMANDA').

Tutte le condotte sopra descritte sono, come detto, sintomatiche della sussistenza dell'*animus nocendi* in capo a Ccelera s.r.l., in quanto la stessa è riuscita ad assumere (ovvero ha tentato di assumere) soggetti dotati di competenze altamente specifiche non reperibili prontamente sul mercato (si ribadisce nuovamente che i soggetti passati a Ccelera s.r.l., o che quest'ultima ha tentato di assumere, sono tutti dotati di competenze che richiedono un determinato percorso personale e una formazione *ad hoc*).

Così facendo Ccelera s.r.l. ha potuto avvantaggiarsi delle conoscenze specifiche e del *know how* propri della società ricorrente.

Infatti, il nucleo dell'illiceità dello storno di dipendenti è costituito proprio dalla volontà di utilizzare le conoscenze tecniche acquisite dai dipendenti stornati presso il precedente datore di lavoro e dall'intento dell'agente di accedere al mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche.

In altre parole, la scorrettezza e l'*animus nocendi* consistono nella intenzione di fare proprie quelle conoscenze in possesso di un'impresa che le hanno consentito un posizionamento concorrenziale sul mercato.

Sul punto, va chiarito che le conoscenze o *know how*, la cui acquisizione è vietata, sono quelle conoscenze, notizie o informazioni tecniche o commerciali acquisite ed usate presso l'impresa concorrente, spesso di carattere riservato o segreto, le quali costituiscono i valori aziendali.

Ciò a dire che l'assunzione di un dipendente altrui o la ricerca della sua collaborazione, non tanto per beneficiare delle sue particolari capacità professionali, quanto per possedere i valori aziendali dell'impresa concorrente di cui egli è portatore, integra senz'altro un'ipotesi di storno illecito di dipendenti .

Infatti, il conseguimento di quelle conoscenze già maturate e possedute dall'impresa concorrente consente all'imprenditore stornante di ottenere un vantaggio concorrenziale, risparmiando il costo dell'investimento nella ricerca e nella formazione dei propri dipendenti e privando il concorrente del frutto del suo investimento, alterando significativamente la correttezza della competizione.

Nel caso in esame, la circostanza che Ccelera s.r.l. si sia voluta appropriare, per il tramite dei dipendenti stornati, delle conoscenze e del *know how*, secondo la nozione sopra indicata, di parte ricorrente è desumibile dal fatto che i computer degli ex dipendenti sono stati da loro restituiti con la corrispondenza e i dati aziendali cancellati (si veda il doc. 9 di parte ricorrente e si legga la



deposizione sul punto dell'informatore [REDACTED] di cui al verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017, pag. 40).

Trattasi di un comportamento anomalo, posto che di norma i dipendenti cancellano solo i propri dati personali (cfr. deposizione dell'informatore [REDACTED] all'udienza del 18.10.2017).

Oltre alla circostanza sopra indicata, rileva il fatto che gli ex dipendenti si sono tenuti la corrispondenza cancellata, come dimostra quanto riferito dall'informatore [REDACTED] circa l'invio, da parte dell'ex dipendente [REDACTED], di una email dell'11.1.2017 (quando era dipendente di Altevie Technologies s.r.l.) in data 30.5.2017 (quando aveva oramai riconsegnato il computer privo di dati e aveva iniziato a lavorare per Ccelera s.r.l.).

Si legga, sul punto, il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: *'DOMANDA – E' vero che il 30 maggio del 2017 il signor [REDACTED] ha inoltrato al signor [REDACTED] una mail aziendale.. Quindi [REDACTED] le avrebbe spedito una mail aziendale, che aveva inviato l'11 gennaio 2017, con allegate le slides per la presentazione proposta per il cliente Fameccanica, documento 96. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Quindi lei conferma di avere ricevuto questa mail con questi allegati? Le si rammostra il documento 96 di parte ricorrente. RISPOSTA- Sì, lo confermo. DOMANDA – Ha ricevuto questa mail? RISPOSTA- Sì. '*

Appare, quindi, evidente che gli ex dipendenti della società ricorrente, assunti dalla società resistente, hanno tenuto tutta la corrispondenza ricevuta e inviata mentre lavoravano per Altevie Technologies s.r.l., così potendo fruire delle informazioni commerciali che nelle email erano ragionevolmente contenute.

Ancora, è risultato provato che un ex dipendente di Altevie Technologies s.r.l., poi assunto in Ccelera s.r.l., aveva mantenuto la disponibilità di documenti relativi ai clienti OCME, Federal Mogul, Camozzi, Hera s.p.a. (docc. 97 – 101 di parte ricorrente), tanto da averli inviati a maggio 2017 (quando era già stato assunto dalla resistente) a un dipendente della società ricorrente (si legga il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: *'DOMANDA – Capitoli 67 e seguenti: <<E' vero che l'11 maggio del 2017 il signor [REDACTED] - cioè lei – ha chiesto al signor [REDACTED] se poteva recarsi presso la sede di Padova per un passaggio di consegne in relazione ad alcune pratiche?. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Conferma? RISPOSTA- Confermo DOMANDA – Ed è vero che il signor [REDACTED] e lei vi siete incontrati a Padova e il signor [REDACTED] le ha detto di non avere con sé la documentazione relativa ai clienti Ocme, Camozzi, Federal Mogul e Hera SPA, ma di averla a casa, e che gliela avrebbe mandata a mezzo e-mail? RISPOSTA- Sì, confermo. In quel giorno non aveva la documentazione e l'aveva su un disco esterno a casa sua, e mi aveva detto appunto che la sera mi avrebbe mandato un link dove scaricarla. DOMANDA – La sera stessa il signor [REDACTED] le ha inviato una mail con le cartelle relative ai clienti Ocme, Federal Mogul, Camozzi e Hera SPA, come da documenti 97 e 101, che se vuole può guardare. Questa roba qui le ha spedito? RISPOSTA- Sì, erano quattro files zip, che immagino voi avete stampato e tutto. Sì, la documentazione progettuale di quei clienti, che era un cliente che seguiva [REDACTED] e che non aveva fatto il passaggio di consegne quando se n'era andato, l'abbiamo fatto successivamente ').*

Trattasi di cartelle di lavoro costituite da *memorandum* interni, dalla indicazione dei lavori eseguiti e di tutte le fasi di progettazione realizzate, dalle proposte contrattuali, dalle fatture emesse e i prezzi applicati, dai codici di lavoro, dai manuali e procedure di installazione, dalle slides di presentazione, dai dati sensibili di clienti e così via.

Ora, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 99 c.p.i., le informazioni sopra indicate appaiono esulare da quello che è il bagaglio professionale proprio del dipendente, trattandosi, invece, di documentazione contenente informazioni riservate di Altevie Technologies s.r.l..

Risulta, poi, intuitivo che, per Ccelera s.r.l., dette informazioni costituivano un importante elemento di vantaggio, in quanto potevano consentirle di risparmiare tempo e di contattare i clienti già



sapendo di cosa gli stessi avevano bisogno e quali erano le condizioni in precedenza a loro applicate.

Infine, è risultato provato che taluni ex dipendenti di Altevie Technologies s.r.l. sono acceduti illegittimamente alla piattaforma SAP con le password della ricorrente.

Infatti, l'informatore ██████ ha confermato il doc. 70 di parte ricorrente e, quindi, l'accesso abusivo da parte dei sigg.ri ██████ nella piattaforma Marketplace SAP, sito che fornisce assistenza tecnica ai fornitori SAP, utilizzando le credenziali di accesso (username e password) di Altevie Technologies s.r.l., e ciò al fine di ottenere assistenza, verificare aggiornamenti software, scaricare software e consultare manuali (si legga il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: *'DOMANDA – Capitolo 70: E' vero che il 12 maggio del 2017 il Dottor Enrico ██████ ha effettuato un accesso sulle piattaforme Sap utilizzando le credenziali di accesso - username e password – di Altevie? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Come risulterebbe da questo documento 70 che le rammostro RISPOSTA- Lui assieme ad altri colleghi, perché avevo controllato. DOMANDA – Cos'è quel documento che le ho messo in mano, cioè il documento 70? RISPOSTA- E' la lista degli accessi al Market Place di Sap, che è il sito di Sap, dove noi abbiamo delle credenziali. DOMANDA – E risulta in automatico? RISPOSTA- ..Dove risulta praticamente il nome dell'utente, la S-user dell'utente, e viene riportato l'ultima data di login. Queste date di login, quando io ho controllato quella data, avevo visto che avevano acceduto queste persone che erano già uscite dall'azienda, erano accedute al Market Place di Sap con la S-user Altevie'*).

Né risulta in alcun modo provato da Ccelera s.r.l. che i dipendenti sopra menzionati avrebbero potuto comunque accedere alla piattaforma con le credenziali fornite dalla società resistente.

Il coinvolgimento della società Ccelera s.r.l. è desumibile dal fatto che le condotte tenute dagli ex dipendenti di Altevie Technologies s.r.l., così come sopra descritte, sono riferibile ad un periodo in cui detti soggetti erano divenuti dipendenti della resistente, la quale, operando nell'identico settore della ricorrente, era colei che si poteva avvantaggiare del bagaglio di informazioni portato con sé dalla società concorrente Altevie Technologies s.r.l..

Ancora, va detto (sul punto si tornerà nel dettaglio oltre) che il lavoratore ██████ ha contattato, per conto di Ccelera s.r.l., proprio quei clienti di cui aveva trattenuto la documentazione formata quando era alle dipendenze della ricorrente.

La intenzionalità della condotta posta in essere dalla società resistente è desumibile altresì dal fatto che il suo amministratore unico, sig. Giulio Marcon, era stato dipendente della società ricorrente sino al 2010 nonché dal fatto che l'altra società riconducibile al sig. Marcon, Alpenite, era collaboratrice abituale di Altevie Technologies s.r.l..

Deve, pertanto, ritenersi che Ccelera s.r.l., grazie alla figura del sig. Marcon, ben conoscesse la struttura della concorrente e, conseguentemente, il modo in cui avrebbe potuto avvantaggiarsi in tempi rapidi della posizione raggiunta sul mercato da Altevie Technologies s.r.l..

Ancora, l'*animus nocendi* è desumibile dal fatto che Ccelera s.r.l. è stata costituita nel marzo 2017, poco prima delle dimissioni dei dipendenti di Altevie Technologies s.r.l. di cui si è dato conto sopra.

Inoltre, Ccelera s.r.l. ha un oggetto sociale identico a quello di Altevie (pare essersi trattato di un vero e proprio copia e incolla, posto che è inverosimile che la società resistente abbia ideato *ex novo* un oggetto sociale dall'elevato grado di complessità) (cfr. doc. 72 di parte ricorrente).

A ciò si aggiunga che Ccelera s.r.l. risulta ad oggi avere un numero di dipendenti sostanzialmente coincidenti con quelli stornati (doc. 131 di parte ricorrente), il che ancora una volta depone per la sussistenza della volontà della resistente di dare vita ad una realtà imprenditoriale basata esclusivamente sulla forza lavoro sottratta a Altevie Technologies s.r.l. (doc. 131 di parte ricorrente).



Appare, infatti, sintomatico dello storno illecito di dipendenti il fatto di avere diretto la campagna di reclutamento esclusivamente verso i dipendenti dell'impresa concorrente.

Infine, il comportamento della resistente, così come sopra descritto, si è connotato per la continua denigrazione del datore di lavoro dei soggetti poi stornati (o che si è tentato di stornare): si rimanda alle deposizioni degli informatori sopra riportate per esteso, ove si legge che i dipendenti di Altevie Technologies s.r.l., i quali hanno contattato gli informatori per convincerli ad andare a lavorare per Ccelera s.r.l., hanno sempre adombrato la presenza di difficoltà interne della società ricorrente anche a consentire ai lavoratori medesimi di svolgere le attività dagli stessi più gradite.

Sotto un diverso profilo, la società ricorrente ha provato la sussistenza di una ulteriore fattispecie di concorrenza sleale, vale a dire lo sviamento di clientela.

Nello specifico, risultano passati a Ccelera s.r.l. i seguenti progetti:

1) cliente Whirlpool: il venerdì 5.5.2017 il project manager (██████████) e quattro consultant, di cui i tre senior (██████████, ██████████, ██████████), del team della ricorrente si sono dimessi. La ricorrente ha, quindi, informato il lunedì successivo Engineering Ingegneria Informatica, general contractor, che non sarebbe stato possibile continuare a lavorare (doc. 90 di parte ricorrente). Il 6 maggio 2017 anche un altro membro del team, il sig. ██████████ si è dimesso. Il 10.5.2017 Engineering Ingegneria Informatica ha informato la ricorrente di avere risolto il problema della continuità sul progetto ingaggiando le stesse persone, che le erano state offerte dalla nuova società che le aveva assunte, di cui tuttavia non ha voluto menzionare il nome (doc. 90 di parte ricorrente).

2) cliente HTI – Leitner: del team che si stava occupando del cliente HTI – Leitner, si sono dimessi tutti i suoi componenti (project manager, ██████████ e tutti i consultant di grado senior, ██████████). Il rapporto tra la cliente e la ricorrente si è interrotto, mentre non è contestato che detto cliente si sia rivolto a Ccelera s.r.l..

3) cliente Sap Italia – Progetto Calzedonia: del team di tre persone che si stava occupando, per il cliente SAP Italia (general contractor), di un progetto New Open Text per Calzedonia, si sono dimessi il project manager, ██████████, business developer. Il rapporto tra la cliente e la ricorrente si è interrotto, mentre non è contestato che detto cliente si sia rivolto a Ccelera s.r.l..

4) cliente Comer: del team che si stava occupando del cliente COMER, si sono dimessi il project manager, ██████████, e due senior consultant, ██████████. La società ricorrente ha perso il cliente, mentre Ccelera s.r.l. ha dapprima affermato di avere sostituito la ricorrente e, poi, ha negato detta circostanza (si legga la memoria 22.9.2017, pag. 8). Tuttavia, parte ricorrente ha dimesso copia del registro presenze di Comer, da cui risulta che il sig. ██████████ si è recato presso la sede di Comer il giorno 19.7.2017 (docc. 120 e 121 di parte ricorrente).

5) cliente Latterie Montello: del team di sei persone che si stava occupando del cliente Latterie Montello, si sono dimessi il project manager, ██████████ (pre sales specialist), ██████████ (business developer, pre-sale specialist e project manager dell'area D&T e SAP NEW), ██████████ (senior consultant, pre-sale specialist, project manager e team leader nell'ambito dell'area SAP NEW e SAP OpenText), ██████████ (project manager/team leader). L'informatore ██████████ ha dichiarato di aver appreso il 18 luglio 2017 che l'ex dipendente ██████████ si era presentato presso il cliente e si era offerto di proseguire come Ccelera s.r.l. l'attività che veniva svolta in precedenza dalla ricorrente (si legga il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: “DOMANDA – Capitolo 108: E' vero che il 18 luglio del 2017 il signor ██████████, Responsabile IT di Latterie Montello, ha riferito al ██████████ - cioè lei - che il ██████████ o, già Project Manager di Altevie presso Latterie Venete, si era presentato a Latterie Montello offrendo di proseguire l'attività svolta da



Altevie ma come Ccelera? RISPOSTA- Sì, confermo. In quell'incontro c'ero io, [REDACTED], c'era anche il [REDACTED] e c'erano anche un paio di persone, di dipendenti di Latterie Montello. DOMANDA – Quindi questo signor [REDACTED] le avrebbe detto che si era presentato questo [REDACTED]? RISPOSTA- Sì, [REDACTED] si è proposto a continuare l'attività che faceva prima come Altevie, di proseguire l'attività presso la sua nuova azienda, fornendo anche delle persone che stavano passando o erano transitate su Ccelera, sulla nuova società”.

6) cliente Aquafil: del team che si stava occupando del cliente Aquafil, si è dimesso il project manager [REDACTED]. La società ricorrente ha perso il cliente e parte resistente ha confermato che vi sono stati dei contatti con detto cliente

7) cliente Bongiorno! – gruppo Docomo: del team che si stava occupando del cliente Buongiorno, parte del gruppo multinazionale Docomo, si sono dimessi il project manager [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] (business developer, pre-sale specialist e project manager). La società ricorrente ha perso il cliente, il quale è seguito dai dipendenti fuoriusciti per conto di Ccelera s.r.l. (la circostanza è riconosciuta da parte resistente)

8) cliente Ideal standard: del team che si stava occupando del cliente Ideal Standard, si è dimesso il project manager [REDACTED]. La società ricorrente ha perso il cliente, mentre risulta provato che il sig. [REDACTED] tra il 23 ed 26 maggio 2017, è acceduto sulla piattaforma SAP Cloud relativa al cliente Ideal Standard ed è intervenuto su tale cliente per conto di Ccelera per svolgere della nuova attività (doc. 74 e docc. 122 -126 di parte ricorrente). Circa l'accesso alla piattaforma, si rimanda alla deposizione dell'informatore [REDACTED] di cui al verbale del 18.10.2017.

9) cliente Sodifel: del team che si stava occupando del cliente Sofidel, si sono dimessi il project manager [REDACTED] e il senior consultant [REDACTED]. La società ricorrente ha perso il cliente e, a quanto è dato di capire, Ccelera s.r.l. ora lavora per Sodifel (cfr. memoria 22.9.2017, pag. 8)

10) cliente Actual: del team che seguiva il cliente Actual, si sono dimessi il project manager ed il senior consultant, [REDACTED]. Come confermato dall'informatore ing. [REDACTED], presidente e socio di maggioranza di DBA Group, controllante di Actual, Actual era convinta di essersi rivolta alla società ricorrente e, durante la presentazione a Luka Koper, né il signor [REDACTED] né [REDACTED] hanno mai menzionato Ccelera s.r.l.. Solo tempo dopo aver incontrato il cliente, i due dipendenti, al momento di formalizzare l'offerta, hanno indicato di non lavorare più per la ricorrente, ma bensì per Ccelera s.r.l. (si legga il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: *'DOMANDA – 112: E' vero che a inizio 2017 il cliente Luka Koper, società che gestisce il Porto di Capodistria, si è rivolto alla società Actual, società controllata da DBA Group SRL, per implementare con nuove funzionalità il software Sap denominato "Success Factors"?. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – Lei lo sa perché? RISPOSTA- Perché sono il proprietario di Actual. DOMANDA – Quindi è il legale rappresentante di Actual? RISPOSTA- Io sono il Vicepresidente del Supervisory Board, ma rappresento il 76% delle azioni di Actual. DOMANDA – E quindi sa di questa cosa del cliente che a inizio 2017 si è rivolto a voi per implementare queste funzionalità? RISPOSTA- Sì, perché è il più importante che abbiamo. DOMANDA – Ed è vero che Actual per la precedente installazione e implementazione del software di cui stiamo parlando, cioè Success Factors, presso il cliente Luka Koper si era servita di Altevie? RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E che il team e i suoi referenti erano [REDACTED] RISPOSTA- Sì, ma questo mi è stato detto, perché io l'ho comprata dopo. DOMANDA – Quindi questo le è stato riferito dai precedenti proprietari? RISPOSTA- No, mi è stato riferito dai miei manager, che lavoravano anche coi precedenti proprietari. DOMANDA – Quindi le hanno confermato, sia che si erano serviti di Altevie. RISPOSTA- Assolutamente sì. DOMANDA - ..In relazione a quel software, sia che il Gruppo di persone che si occupavano di questo erano il signor [REDACTED] e [REDACTED] RISPOSTA- Sì ... DOMANDA – Qua si dice che Actual a quel punto avrebbe contattato [REDACTED] e [REDACTED] per l'implementazione del software presso il cliente*



Luka Koper, credo con riferimento alla richiesta del 2017. RISPOSTA- Sì. DOMANDA – E pare che questi signori [REDACTED] e [REDACTED] abbiano taciuto a voi l'esistenza di Ccelera e il fatto di essersi trasferiti o di essere in procinto di trasferirsi presso tale società. RISPOSTA- Sì, così mi è stato riferito dai miei collaboratori. DOMANDA – Non ha intrattenuto lei i rapporti direttamente con questi due signori? RISPOSTA- Io non li conosco. DOMANDA – Ma i suoi collaboratori che cosa le hanno detto? Quindi di avere telefonato ai signori [REDACTED] e [REDACTED] RISPOSTA- Sì. DOMANDA - ..E che..? RISPOSTA- E che loro si sono presentati, hanno presentato i prodotti, e non si sono qualificati con.. cioè non si sono qualificati come.. DOMANDA – Non hanno detto: “Lavoro per Ccelera”? RISPOSTA- No. Ma non hanno neanche detto che lavoravano per Altevie. DOMANDA – Non hanno detto nulla? RISPOSTA- No. DOMANDA – Ed è vero che l'esistenza di Ccelera e il fatto che questi due signori si erano trasferiti venne menzionato solo alcuni giorni dopo l'incontro con il cliente Luka Koper e con la presentazione del progetto a quest'ultimo, quando Luka Koper aveva dato l'incarico di procedere? RISPOSTA- Non lo so. DOMANDA – Quando lo siete venuti a sapere.. lei non lo sa? A un certo punto lo avete saputo che si trattava di Ccelera? RISPOSTA- Noi siamo venuti a saperlo dopo che io ho chiesto esplicitamente come erano andate le cose.. DOMANDA – Ai suoi collaboratori? RISPOSTA- Sì, ho chiesto ai miei collaboratori, e l'ho chiesto perché avevo incontrato il Presidente di Ethica, che era mio fornitore, al ristorante, il 12 aprile. DOMANDA – 2017? RISPOSTA- ..2017, gli avevo riferito del mio colloquio con [REDACTED] e lui mi disse, [REDACTED], che non gli risultava nulla. Dopodiché lui mi chiamò ungiorno e mi disse: “E' successo esattamente quello che lei mi ha detto”. A quel punto lì io mi sono informato a Capodistria com'erano andate le cose, con i miei, e i miei mi hanno riferito quello che le ho raccontato. DOMANDA – Ho capito, che quindi questi due signori si erano presentati e non avevano detto per chi lavoravano e di chi erano dipendenti? RISPOSTA- Sì. Noi abbiamo dato.. i miei manager hanno dato per scontato che fossero del Gruppo Ethica. Io non sapevo neanche che esisteva Altevie, per la verità. DOMANDA – Non sapeva che esisteva Ccelera. RISPOSTA- No, ma io ho sempre visto il Gruppo Ethica, quello che c'è dentro a Ethica non è mai.. DOMANDA – Quindi per lei l'incarico sarebbe stato di Ethica, insomma? RISPOSTA- Sì, una delle società del Gruppo. DOMANDA – Una delle società di Ethica. RISPOSTA- Sì').

11) cliente Università Bocconi: del team che seguiva il cliente Università Bocconi, si sono dimessi due project manager, [REDACTED] e [REDACTED], un labs manager, [REDACTED], e due consultant, [REDACTED] il project manager ed il senior consultant. Non è contestato che detto cliente sia passato dalla ricorrente a Ccelera s.r.l..

12) cliente Maggioli: l'informatore [REDACTED] ha confermato che il sig. [REDACTED], ora dipendente di Ccelera s.r.l., è intervenuto presso il cliente Maggioli. Un tanto è desumibile anche dal documento 66 di parte ricorrente.

13) cliente Ocme: l'informatore [REDACTED] ha riferito di essersi recato il 15 maggio 2017 insieme ad [REDACTED] presso il cliente OCME per chiudere la trattativa in corso per un progetto CRM che era stata iniziata da [REDACTED] prima di passare a Ccelera. Durante l'incontro, i sigg.ri [REDACTED] hanno appreso che il sig. [REDACTED] si era già presentato presso il cliente come Ccelera s.r.l. per proporre i propri servizi. Inoltre era emerso che il cliente aveva l'esigenza di un aggiornamento anche per il progetto CRM Cina e che [REDACTED] aveva già fatto una proposta come Ccelera s.r.l. (si legga il verbale stenotipico dell'udienza del 18.10.2017: 'DOMANDA E' vero che il 15 maggio 2017 il signor [REDACTED] - cioè lei - si è recato, insieme ad [REDACTED] presso il cliente Ocme per chiudere la trattativa in corso per un progetto CRM, che era stata iniziata dal signor [REDACTED] prima di dimettersi da Altevie, e durante tale incontro i signori [REDACTED] hanno appreso dal cliente che il signor [REDACTED] si era presentato a Ocme come Ccelera e si era offerto di proseguire la collaborazione al posto di Altevie? - Assolutamente sì. D - Così le è stato detto. E' vero che, sempre durante tale incontro, il cliente ha riferito di avere bisogno di un aggiornamento anche per il progetto CRM China e che [REDACTED] aveva già fatto ad Ocme una proposta come Ccelera?. R- Sì, [REDACTED] si era proposto per



fare questo tipo di.. D -Così le ha detto il cliente? R - Così mi ha detto il cliente, così ho dovuto intervenire a riprendere questa trattativa, a fare un prezzo scontato al cliente per poter continuare a farla io l'attività, perché ██████ si era proposto a fargliela con un altro cappello. D - Come Ccelera? R - Come Ccelera').

Sostiene parte resistente che i clienti sopra elencati non sarebbero stati stornati, ma sarebbero semplicemente dei clienti comuni alle parti.

Tuttavia, detta affermazione non appare convincente: parte ricorrente ha dimostrato che singoli specifici progetti presso clienti finali sono ora seguiti da Ccelera s.r.l. in luogo di Altevie Technologies s.r.l., a nulla rilevando che general contractor quali Engineering e SAP Italia (appaltatori principali) subappaltino determinati progetti a volte alla ricorrente e a volte alla resistente.

Quanto, poi, alla cliente Bocconi, deve escludersi che il documento 32 di parte resistente dimostri che detto cliente era già proprio di Alpenite s.r.l., facente parte del medesimo gruppo di Ccelera s.r.l.: trattasi di fattura emessa tre anni fa senza indicazione delle prestazioni svolte e per un importo assai modesto rispetto all'entità del progetto seguito da Altevie Technologies s.r.l. e poi passato a Ccelera s.r.l..

Né appare rilevante che Latterie Montello s.p.a. o Actual non siano divenute clienti di Ccelera s.r.l., rilevando, ai fini della valutazione della lesività della condotta di parte resistente, anche il tentativo di sviamento perpetrato da quest'ultima.

Infatti, è sufficiente che l'atto di concorrenza sleale abbia avuto concreta idoneità ad arrecare pregiudizio all'impresa concorrente, anche se il danno non si sia attualmente verificato.

Per tutto quanto sin qui detto, può dirsi sussistente il requisito del *fumus* in relazione alle domande formulate da parte ricorrente.

Venendo, ora, al *periculum*, va detto che parte ricorrente ha documentalmente dimostrato come il suo fatturato sia sceso di oltre il 16% nel primo semestre 2017, con una perdita di oltre un milione di euro (doc. 92 di parte ricorrente, il cui contenuto è stato confermato dall'informatore Zornio).

Il documento da ultimo dimesso da parte ricorrente attesta che il fatturato è in continuo calo (doc. 132 di parte ricorrente).

Appare, quindi, improcrastinabile l'urgenza di porre fine alle condotte poste in essere dalla resistente, le quali sono foriere di aggravare il danno patrimoniale che la società ricorrente sta subendo, senza che si possa avere certezza circa la possibilità di esatta quantificazione di detto danno nella futura causa di merito e, soprattutto, circa la sua riparabilità effettiva all'esito di detto giudizio a cognizione piena.

Con riferimento alle singole misura cautelari richieste, va disposto che la società resistente cessi immediatamente l'attività di storno dei dipendenti, così come sopra descritta.

Non è, invece, accoglibile la domanda, volta ad ottenere un ordine, rivolto a Ccelera s.r.l., di non contattare, per un periodo di due anni, direttamente e indirettamente, e di non assumere i dipendenti di Altevie Technologies s.r.l: come sopra esposto, la assunzione di lavoratori di una impresa concorrente non è in sé illecita, di tal ché non può essere impedito alla resistente, in via assoluta e a prescindere dalla condotta in concreto tenuta, di contattare o assumere dipendenti della ricorrente.



Non appare, poi, in alcun modo utile, ai fini della tutela in via d'urgenza di Altevie Technologies s.r.l., un ordine di inibizione, nei confronti della resistente, di avvalersi dei lavoratori stornati nei rapporti commerciali con i clienti di Altevie Technologies s.r.l. elencati nelle conclusioni.

Infatti, trattasi di clienti già sviati o, comunque, già contattati da Ccelera s.r.l., di tal ch  un eventuale ordine di inibitoria, cos  come richiesto dalla ricorrente, finirebbe solamente per privare i clienti di una collaborazione per loro necessaria, senza che la societ  ricorrente possa, per sua stessa ammissione, garantire a breve di poter rientrare a pieno regime nei progetti che erano in corso prima dello storno e dello sviamento della clientela.

Al contempo, il pregiudizio subito dalla ricorrente potr , ove debitamente provato all'esito di un giudizio a cognizione piena, trovare integrale ristoro mediante il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Quanto all'ulteriore ordine richiesto da parte ricorrente (inibizione all'utilizzo e alla divulgazione in qualsiasi forma delle offerte, dei contratti, degli accordi, delle schede commessa, e di ogni ulteriore documento di Altevie Technologies s.r.l.), detta domanda, cos  come formulata, non pu  trovare accoglimento, in quanto non sono specificatamente individuati i documenti che dovrebbero formare oggetto dell'ordine di inibitoria.

La domanda pu , quindi, trovare accoglimento con riferimento all'utilizzo e alla divulgazione della sola corrispondenza ricevuta e inviata dai dipendenti stornati mentre gli stessi lavoravano per Altevie Technologies s.r.l. e dei documenti relativi ai clienti OCME, Federal Mogul, Camozzi, Hera s.p.a..

Appare, poi, equo stabilire una penale, pari ad € 2.000,00 al giorno, per ogni violazione degli ordini cos  come impartiti nel dispositivo della presente ordinanza.

Al contempo, risulta equo accogliere la domanda di pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet e home page di Ccelera s.r.l., di modo che sia conoscibile per i terzi l'illecito concorrenziale commesso dalla resistente.

Detta misura appare giustificata in considerazione della modalit  e portata delle condotte illecite poste in essere da Ccelera s.r.l. e della conseguente necessit  che i clienti siano messi al corrente della situazione venutasi a creare.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- ordina a Ccelera s.r.l. di cessare ogni attivit  di storno di dipendenti ai danni della Altevie Technologies s.r.l.;
- inibisce a Ccelera s.r.l. l'utilizzo e la divulgazione della corrispondenza ricevuta e inviata dai dipendenti stornati mentre gli stessi lavoravano per Altevie Technologies s.r.l. e dei documenti relativi ai clienti OCME, Federal Mogul, Camozzi, Hera s.p.a.;
- fissa in € 2.000,00 l'importo dovuto da Ccelera s.r.l. per ogni violazione degli ordini di cui ai punti precedenti;
- ordina la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet e sulla home page di Ccelera s.r.l.;



- condanna Ccelera s.r.l. alla rifusione in favore di Altevie Technologies s.r.l. delle spese di lite, che liquida in € 777,04 per spese ed € 11.205,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 7/12/2017

Il Giudice
dott. Silvia Bianchi

